

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"FAMIGLIARMENTE ODV"



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Organizzazione di Volontariato FAMIGLIARMENTE ODV (d'ora in avanti Associazione), che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione stessa al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale ed operativa nel Comune di Alba.
4. Il trasferimento della sede legale, operativa o amministrativa non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di svolgere opera di accoglienza nei confronti della famiglia, di fronte alla normalità che va in crisi, cioè in tutte quelle situazioni di difficoltà che rimangono sommerse, ma che potrebbero, se non aiutate, esplodere.
2. *Famigliarmente* assume come fondamento e fine del suo servizio la persona umana e la considera, in accordo con la visione evangelica, nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia.
3. *Famigliarmente* si riferisce alla persona nella sua capacità di amare, ne valorizza la sessualità come dimensione esistenziale di crescita individuale e relazionale, ne rispetta le scelte, riconoscendo il primato della coscienza e favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità morale.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: interventi e servizi sociali; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione e tutela dei diritti umani,

civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'Art. 5 comma 1 lettere a), d), i), l) e w) del D.Lvo n. 117/2017.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende

- 
- a) organizzare e avviare un punto di ascolto e di consulenza per offrire alla coppia e a ciascun membro della famiglia uno spazio sicuro di dialogo, di comprensione della situazione, di recupero e rafforzamento delle risorse in vista di soluzioni consapevoli, sia per quanto riguarda problematiche di coppia che per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità;
 - b) offrire un'occasione di confronto, chiarimento e sostegno, sia al singolo che alla coppia, per problematiche relative al campo etico/spirituale;
 - c) offrire informazioni ed eventuale accompagnamento presso i servizi territoriali presenti nella nostra zona;
 - d) attivare iniziative di sensibilizzazione, di formazione e di promozione della famiglia con incontri, proposte di brevi percorsi educativi rivolti a particolari settori, con specifici riferimenti alla pre-adolescenza e adolescenza su tematiche relazionali, in ambito di coppia e di gruppo;
 - e) promuovere iniziative volte a favorire la parità di genere e la costruzione di reti tra famiglie per l'aiuto reciproco e lo scambio di esperienze.
 - f) L'Associazione si pone, inoltre, come punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il problema della famiglia nelle sue varie dimensioni.
 - g) In generale l'Associazione cercherà di favorire, anche in collaborazione con i vari gruppi ed enti già operanti sul territorio, tutte le iniziative atte a sviluppare "cultura della e per la famiglia".

- 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
- 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice.
- 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per

specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 
1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
 2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Codice);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Codice, purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.
 3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato,

con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

- 
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
 3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
 4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio non è trasmissibile.
 5. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno associativo in corso;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
 - d) per mancato versamento della quota associativa annuale, dopo regolare sollecito scritto e trascorsi tre mesi dalla scadenza dell'ultimo anno associativo.
 6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto dal momento delle iscrizione nel libro dei soci in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 3. ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 4. ad accedere ai libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità di accesso stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro 15 giorni.
 - b) I soci sono obbligati:
 1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 3. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.



Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e da chi presiede l'Assemblea.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
11. Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano; per schede segrete quando ciò sia richiesto da almeno un decimo dei presenti.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - h) delibera sull'esclusione dei soci;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stesso.
 - l) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - m) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. L'Assemblea straordinaria delibera
 - a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello stesso Statuto;
 - b) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
 - c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Consiglio Direttivo

- 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra tutti i soci in regola con le quote associative, i quali durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario che svolge anche la funzione di Tesoriere. In questa veste il Segretario cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
 4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
 - g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - h) proporre all'Assemblea la nomina di un presidente onorario.
 8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

- 
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e la presiede.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 **Il Presidente onorario**

1. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione. Se non socio, può comunque partecipare a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha diritto di parola, ma non di voto. La sua carica è a tempo indeterminato.

Art. 15 **Comitati Tecnici e Consulenti**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
2. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza gratuita di uno o più soci, esperti in determinate materie, i quali possono partecipare alle sedute del Consiglio stesso con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 16 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti possibilmente nell'ambito del territorio comunale o dei Comuni limitrofi; in caso di mancanza di Enti del terzo settore, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 **Norme finali**

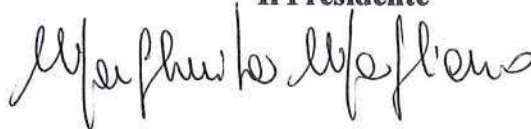
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia, nel cui ambito l'Associazione "Famigliarmente" intende agire, dandosi atto che i requisiti della legge previsti sono tutti contenuti nel presente Statuto.

Esente dall'imposta di bollo (ex art. 82 comma 5 del d.lgs n. 117/2017) e registro (in base art. 82 comma 3 del d.lgs 117/17 dopo correttivo ex art. 26 d.lgs n. 105/2018).

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
11/07/2019 n. 1292 Serie 3